



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 154 del 18/12/2021

**OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIO RICREATIVO
BANCOLE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SITO IN VIA M. MONTESSORI 20/B.
RINNOVO PER L'ANNO 2022**

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Preso atto che :

- ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. 267/2000 il Comune "rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- l'art. 13, comma 2, del medesimo Decreto 267/2000 stabilisce che il Comune svolge "... le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico ...";
- il Comune persegue molteplici finalità, tra le quali, ai sensi dell'art. 2, 3 dello Statuto "la valorizzazione delle aggregazioni sociali, della cooperazione, del volontariato, dell'associazionismo e dell'iniziativa privata, tutelando la loro autonomia";
- il Comune ha da tempo stipulato con le associazioni, aventi sede nel territorio comunale e differenti scopi sociali, contratti di comodato ovvero di concessione per l'utilizzo, da parte delle medesime, di immobili e locali di proprietà comunali e che tali contratti trovano ragione proprio nel suddetto intento di favorire e sviluppare la vita delle associazioni presenti nel territorio, assegnando a condizioni di favore locali di proprietà per lo svolgimento dell'attività, fino a capienza degli spazi disponibili e favorendo, ove possibile, la condivisione degli stessi;

Richiamata la L. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", nel quale si prevede che "Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali", definendo associazioni di promozione sociale "... le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati" (all'art. 2, co. 2 della medesima Legge);

Viste:

- la L. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato";
- la L.R. 1/2008 "Testo unico leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- la L. R. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";

Premesso che:

- rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati nonché la promozione della partecipazione all'attività amministrativa delle Associazioni;
- il Comune persegue le proprie finalità di partecipazione e collaborazione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, sportive e culturali operanti sul territorio;
- in tale ottica, già da diversi anni viene concessa la gestione dei locali di proprietà comunale siti in Montessori n. 20/b, al Centro Anziani di Bancole ora “***Centro Socio ricreativo di Bancole***”;

Richiamata la DGC n 189 del 12/12/2020 “Convenzione con Associazione Centro Socio Ricreativo Bancole per la gestione del centro sito in via Montessori 20/b per l'anno 2021”;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere al rinnovo della convenzione con il “***Centro Socio ricreativo di Bancole***” per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022;

Ritenuto pertanto di procedere ad approvare l'allegato schema di convenzione con il “***Centro Socio ricreativo di Bancole***” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto dello statuto del Centro Socio Ricreativo di Bancole;

Preso atto che il Centro Socio Ricreativo di Bancole è una associazione di promozione sociale;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;

Visto il D.Lgs. 117/2017 (provvedimento che contiene il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) e successive modifiche apportate dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41

Richiamato l'articolo 148 e l'articolo 149 del Testo Unico Imposte sui redditi (DPR 917/1986) dai quali si evince che, se l'associazione è di promozione sociale, per previsione esplicita di legge, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti o associati;

Preso atto che si può pertanto desumere che è attività istituzionale l'attività svolta, in conformità alle finalità istituzionali, purché essa non sia attività di cessione di beni o di servizi condizionata al pagamento di una somma di denaro;

Ritenuto pertanto di definire per il Centro Socio Ricreativo di Bancole (APS) il canone di locazione annuo del centro di via Montessori 20/b di € 5.500,00 fuori campo Iva (art. 4 DPR 633/72) per le motivazioni sopra esposte ;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

Di rinnovare la convenzione per la gestione del “*Centro Socio ricreativo di Bancole*” fino al 31/12/2022, al canone annuo di € 5.500,00 fuori campo Iva (art. 4 DPR 633/72);

Di approvare l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)